



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

IL LAVORO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI



**OSSERVATORIO PER LA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SEMINARIO - 14 marzo 2013**

a cura di Maria Capozzi

Responsabile Unità Operativa Vigilanza Tecnica - Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna

La Norma

D.P.R. **177** del 14.09.2011

In vigore dal 23 novembre 2011

Regolamento recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Perché questa nuova norma?

L'emanazione di questo D.P.R. si inserisce in una più vasta previsione legislativa di regolamentare con un ampio sistema di 'regole' le attività delle imprese in modo da evidenziare le imprese più o meno virtuose che operano sul mercato, introducendo un meccanismo specifico di possesso di determinati requisiti

L'accadimento di drammatici eventi avvenuti negli ultimi anni
in attività svolte in spazi confinati e la necessità di
intervenire urgentemente in tale settore per predisporre
strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni
ha fatto sì che si accelerasse in tale direzione

Un continuo stillicidio.....

Monopoli	(18 agosto 2006, due vittime)
Villachiara	(8 settembre 2006, una vittima)
Pegognaga	(8 gennaio 2007, due vittime)
Cogollo di Tregnago	(16 marzo 2007, due vittime)
Noicattaro	(2 aprile 2007, una vittima)
Dozza Imolese	(13 agosto 2007, una vittima)
Varazzea	(12 ottobre 2007, una vittima)
Porto Marghera	(18 gennaio 2008, due vittime)
Castel Bolognese	(20 gennaio 2008, una vittima)
Molfetta	(3 marzo 2008, cinque vittime)
Mineo	(11 giugno 2008, sei vittime)
Sarroch	(26 maggio 2009, tre vittime)
Tortona	(13 gennaio 2010, due vittime)
Capua	(11 settembre 2010, tre vittime)
Vipiteno	(6 giugno 2011, due vittime)
Sarroch	(11 aprile 2011, una vittima)

Eventi indagati dai Servizi di prevenzione presenti
nell'archivio 2005-2010 (aggiornato settembre 2011)

Tipo Ambiente confinato	N° eventi	N°decessi
Cisterne/Serbatoi	10	16
Vasche	7	14
Silos	6	6
Camere	3	3
Altro (stive, condotti, canalizzazioni,..)	3	4
Totale	29	43

Tabella estratta da: Banca dati Sorveglianza degli infortuni
mortalità e gravi - DPO

Dr. Giuseppe Campo e Dr. Mauro Pellicci

Distribuzione dei lavoratori deceduti per attività economica. Valori %.

Attività economica	totale
Costruzione di opere idrauliche/Altri lavori speciali di costruzione (lavori di fondazione, inclusa la palificazione, perforazione e costruzione pozzi)	16,7
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	11.9
Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione	11.9
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	7.1
Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura/ coltivazioni agricole associate all'allevamento	7.1
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, e acqua	7.1
Altre	38.2
Totale	100.0

} 40,5

Tabella estratta da: Banca dati Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi - DPO

Dr. Giuseppe Campo e Dr. Mauro Pellicci

3 MARZO 2008

DINAMICA DI UN INFORTUNIO Purtroppo classico

CORRIERE DELLA SERA.it


stampa | chiudi

INCIDENTE SUL LAVORO A MOLFETTA

Un'altra strage sul lavoro: cinque vittime in un'autocisterna di zolfo a Molfetta

Sono stati uccisi dalle esalazioni. Uno degli operai era stato ricoverato in condizioni gravi: è morto all'alba

BARI - Sono cinque le persone morte in un tragico incidente sul lavoro avvenuto lunedì in un'autocisterna nella zona industriale di Molfetta. Quattro vittime sono decedute subito: si tratta di Vincenzo Altomare, 63 anni, titolare della ditta di lavaggio di autocisterne «Truck Center»; Guglielmo Mangano, 43 anni; Luigi Farinola, 36 anni; Biagio Sciancalepore, 22 anni. La quinta, Michele Tasca, 20 anni, è morta martedì all'alba a causa dell'aggravamento del quadro clinico. In nottata il bollettino medico parlava di «grave compromissione dello scambio respiratorio legato a stato di edema polmonare acuto» e le sue condizioni erano disperate.





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

IL SOCCORSO SANITARIO NEGLI AMBIENTI CONFINATI
Giuliano Pancaldi Azienda USL di Bologna



Lavaggio e bonifica di una cisterna per lavaggio sostanze chimiche che aveva trasportato (secondo la bolla di trasporto) zolfo liquido.

Modulatori negativi: giornata calda – tettoia sul coperto –
lavoro ore 15.00




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

IL SOCCORSO SANITARIO NEGLI AMBIENTI CONFINATI
Giuliano Pancaldi Azienda USL di Bologna



Le operazioni prevedono l'utilizzo di una lancia ad acqua calda ma l'operaio (A) nota dei residui solidi dentro la cisterna e così si cala all'interno con l'ausilio di una scala portatile interna alla cisterna.


Durante la discesa avviene per le esalazioni che uscivano dalla cisterna



Terminato il suo lavoro di pulizia di un'autovettura, un operaio (F) si accorge che non ci sono più due colleghi (B e C) con i quali aveva lavorato poco prima.


Nei pressi dell'autocisterna avverte un forte odore di zolfo.

Salito si affaccia al boccaporto e vede dentro la cisterna i corpi esanimi dei tre colleghi.




Un'autista (D) allertato dalle grida di soccorso raggiunge l'operaio (F) e si precipita dentro la cisterna cercando di rianimare i colleghi esanimi.

Dopo pochi istanti lui stesso perde conoscenza.



Mentre sua figlia sta telefonando ai soccorsi, il titolare (E) raggiunge (F) sulla cisterna e subito si cala all'interno per prestare i soccorsi.


(F) Cerca di dissuaderlo ma (E) non lo ascolta e lo allontana.



Dopo l'arrivo dei VVF poco dopo le 16.00 gli operai (A) (B) (D) ed (E titolare)
vengono estratti cadaveri
Il lavoratore (C) muore la mattina dopo.

Addetto ai lavori n. 1

Soccorritori n. 4



QUALE LO SCOPO DELLA NORMA?

- ASSOLUTA NECESSITA' di stabilire precisi criteri per poter operare in ambienti particolarmente rischiosi
- Far si che chiunque intenda effettuare lavori in tali ambienti debba essere QUALIFICATO e aver attuato specifiche PROCEDURE DI LAVORO



Per la emanazione del Regolamento l'attenzione del legislatore si è focalizzata su alcune considerazioni :

- ✓ Le cause principali degli eventi infortunistici erano riconducibili sia alla mancato rispetto delle norme esistenti (*dai decreti degli anni 50 ad oggi*) sia al mancato rispetto delle procedure
- ✓ Nella inadeguata percezione del rischio da parte degli addetti
- ✓ Nella frammentazione delle lavorazioni spesso affidate a piccole o piccolissime imprese alla fine della catena dei sub-appalti
- ✓ Nella mancata organizzazione e pianificazione delle attività
- ✓ Nella mancanza di informazioni sulle particolari condizioni in cui si va ad operare
- ✓ Nella mancata formazione e addestramento degli operatori

La Norma

Composta di soli 4 articoli

1. Finalità e ambito di applicazione
2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
4. Clausola di invarianza finanziaria

1.1 - Finalità

In attesa del COMPLESSIVO sistema di
qualificazione delle imprese

il D.P.R. 177/2011 DISCIPLINA

il sistema di **qualificazione** di


✓ IMPRESE

✓ LAVORATORI AUTONOMI

destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati

In attesa del COMPLESSIVO sistema di
qualificazione delle imprese

Importante novità del decreto:



Non viene più fatta alcuna
«modulazione» di obblighi
fra imprese e lavoratori
autonomi

Qualificazione: perché?

Perché possa esserci una prevenzione davvero efficace occorre che alla base vi sia una **effettiva e adeguata organizzazione** che sia in grado di programmare e gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro

In generale – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2
0

Qualificazione: a che punto siamo?

In previsione: il sistema di qualificazione disciplinato da DPR –
previo parere della Conferenza Stato Regioni - era da emanarsi
entro 12 mesi dalla entrata in vigore del TUSIC (scadenza 15 Maggio
2009)

Art. 27 D. Lgs 81/08 (TUSIC)

*Nell'ambito della Commissione (...) vengono individuati settori e criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base di*

- ✓ **SPECIFICA ESPERIENZA, COMPETENZA e CONOSCENZA** acquisite anche
attraverso **PERCORSI FORMATIVI MIRATI** (...) nonché sulla applicazione di
determinati **STANDARD CONTRATTUALI E ORGANIZZATIVI** nell'impiego della
manodopera, anche in relazione **agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,**
CERTIFICATI ai sensi del D. Lgs 276/2003

In generale – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2
1

Qualificazione: a che punto siamo?

In pratica: il lavoro della Commissione Consultiva si è concretizzato ad oggi su alcune aree di attività quali:

- ✓ **Trasporti** compresi gli ambiti ferroviari
- ✓ attività svolte in regime di **monocommittenza** da titolari di partita IVA o Co.Co.Pro.
- ✓ settore dei **call center**
- ✓ settore della **somministrazione del lavoro**
- ✓ **lavoro in ambienti confinati** – *Decreto già emanato*

In generale – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

2
2

Qualificazione: quali i criteri valutati fino ad oggi?

Il TUSIC, fatta salva la previsione dell'art. 30 (SGSL), prevede già in nella sua attuale stesura una «valutazione» e una «selezione» delle imprese e dei lavoratori autonomi da parte dei committenti (anche soggetti privati) nella **verifica della idoneità tecnico professionale** richiamata all'art. 26, 90, e 97 con particolare riferimento all'allegato XVII per l'attività svolta in ambito dell'edilizia




LIMITE

TROPPO SPESSO SOLO «DOCUMENTALE»

Primo vero REGOLAMENTO sulla Qualificazione

Si impone una specifica **PROFESSIONALITA'** alle aziende che operano nel settore degli ambienti confinati




Non più riconducibili 'semplicemente' alla verifica della idoneità Tecnico- Professionale ma a **REQUISITI INDEROGABILI** di qualità organizzativa e contrattuale, a standard di formazione mirati, e ad una gestione della sicurezza di tutto il dettato normativo del D. L.gs 81/08
(valutazione dei rischi, attrezzature di lavoro, DPI, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc)

1.2 – Ambito di applicazione

2
4

Quali gli ambiti interessati dal DPR?

Si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. **66 e 121** del TUSIC e negli ambienti confinati previsti dall'allegato **IV punto 3** del TUSIC



Qualora nell'ambito di attività svolta in tali contesti non si ricada in lavorazioni riconducibili ad attività in «ambienti sospetti di inquinamento» occorre che tale esclusione sia ESPLICITAMENTE prevista dal DVR

1.2 – Ambito di applicazione

Dove si applica

Art. 66 - *Lavori in ambienti sospetti di inquinamento* - pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri

Art. 121 - *Presenza di gas negli scavi* – pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere con possibile presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

All. IV punto 3 - *Requisiti luoghi di lavoro* – vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

1.2 – Ambito di applicazione

2
6

Spazio confinato: cosa si intende?

Per quanto il TUSIC tratti distintamente gli ambienti sospetti di inquinamento (artt. 66 e 121) e gli ambienti confinati (All. IV) in molti casi succede che ambienti con le caratteristiche del «luogo confinato» sia da considerare anche «sospetto da inquinamento» o può diventarlo nel corso delle lavorazioni.

Anche in quest'ottica va letto il decreto che prevede la medesima disciplina per entrambe le tipologie.



1.2 – Ambito di applicazione

2
7

Spazio confinato: cosa si intende?

*Purtroppo non esiste ad oggi una interpretazione **univoca** di cosa si intenda per «spazio confinato»*

Il Regolamento in esame non ne dà una definizione puntuale né ne definisce le caratteristiche limitandosi a richiamare, nell'ambito di applicazione, alcuni particolari luoghi di lavoro o ambiti lavorativi.

In tal senso ci vengono però in aiuto le indicazioni fornite dai principali Organismi nazionali e internazionali che sovrintendono alla sicurezza del lavoro mediante l'emanazione di linee guida, norme tecniche, guide operative e procedure

Spazio confinato: cosa si intende?

OSHA – *(Standard OSHA 1993 – Richiesta permessi di lavoro per operare in spazi confinati)*

Uno spazio confinato è un qualsiasi spazio:

- ✓ Che abbia aperture di ingresso o di uscita limitate o ristrette
- ✓ Largo abbastanza e configurato in modo che un operatore possa fisicamente entrarci completamente per svolgere il lavoro assegnato
- ✓ Non è progettato o configurato per uso continuo
- ✓ Contiene o ha il potenziale per contenere una atmosfera pericolosa
- ✓ Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento
- ✓ Ha una configurazione interna che potrebbe causare l'asfissia o l'intrappolamento del lavoratore
- ✓ Contiene qualsiasi altro elemento che possa rappresentare un grave pericolo per la salute
- ✓ Che possa comportare, per la attività svolta, grave rischio per la per la sicurezza (calore, rumore, vapori, ecc)

1.2 – Ambito di applicazione

2
9

Spazio confinato: cosa si intende?

NIOSH - (*The National Institute for Occupational Safety and Health*)

Qualsiasi spazio che ha una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

- ✓ Apertura limitata per l'ingresso e l'uscita
- ✓ Sfavorevole ventilazione naturale
- ✓ Possa consentire l'accumulo di sostanze inquinanti, la presenza di atmosfera tossica, esplosiva o carente di ossigeno
- ✓ Non destinato ad una occupazione continua da parte dei lavoratori.

1.2 – Ambito di applicazione

3
0

Spazio confinato: cosa si intende?

ANSI - *ANSI/ASSE Z117.1-2009: Safety Requirements for Confined Spaces.*

Spazio chiuso abbastanza grande e configurato in modo tale da consentire a una persona di entrare con il proprio corpo e che possiede le seguenti caratteristiche:

- ✓ la sua funzione primaria è diversa frequentazione umana
- ✓ possiede restrizioni all'ingresso e all'uscita (le restrizione all'ingresso e all'uscita dipendono dalla configurazione fisica, che richiede l'uso delle mani per il supporto e la contorsione del corpo per entrare o uscire da uno spazio limitato)

1.2 – Ambito di applicazione

3
1

Spazio confinato: cosa si intende?

ISPESL – Guida Operativa 2008 per accesso a vasche, fosse biologiche, depuratori, ecc -


Per “ambiente confinato” si intende uno

- ✓ **spazio circoscritto**, caratterizzato da
- ✓ **limitate aperture di accesso** e da una
- ✓ **ventilazione naturale sfavorevole**, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.

1.2 – Ambito di applicazione

3
2

Spazio confinato: qualche esempio




a cura di Maria Capozzi – DTL BO

1.2 – Ambito di applicazione

3
3

Spazio confinato: qualche esempio



a cura di Maria Capozzi – DTL BO

1.2 – Ambito di applicazione


3
4

ATTENZIONE!	
Attention! Achtung! Atención! Atentie! انتباه	
AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO	
ACCESSO CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO	
	Cisterna n° Modello Capacità litri Materiale Press. nom. bar Costruttore Anno costr. Inserire etichetta della sostanza contenuta
	
VERIFICHE PRELIMINARI	
Gli addetti all'accesso e alla manutenzione devono essere formati, informati ed addestrati. In caso di affidamento lavori le ditte ed i lavoratori autonomi devono essere qualificati ai sensi del DPR 177/2011	
 	
PRIMA DEI LAVORI EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI LAVORO	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Ciascun addetto, prima di accedere all'ambiente sospetto di inquinamento o confinato dovrà conoscere la procedura di lavoro e indossare i DPI previsti dalla stessa	
 	
LAVORI IN SICUREZZA	
TUTTE LE ATTIVITÀ VANNO AUTORIZZATE. I lavori vanno effettuati secondo la specifica procedura di lavoro e dopo la compilazione del modulo autorizzativo	
 	
GESTIONE EMERGENZE	
IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO ED EFFETTUARE QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA	
	


1.3 – Ambito di applicazione

A chi si applica

Il DPR 177/11 ha due diversi livelli di applicazione:



Per le imprese che DIRETTAMENTE operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati



Per le imprese che ESTERNALIZZANO tali attività

1.3 – Ambito di applicazione

A chi si applica

Il D.P.R. 177/2011 si applica a

1 **CHIUNQUE** svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati (COMPRESI GLI APPALTATORI)

2 Tenendo conto però che
Alcune disposizioni si applicano solo ai
datori di lavoro **COMMITTENTI**



Vale a dire in caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

All'interno della propria azienda/unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda purchè sia nella disponibilità giuridica della stessa

2.1 – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



A chi si applica

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta

- ✓ UNICAMENTE da imprese o lavoratori autonomi
- ✓ QUALIFICATI in ragione del possesso di particolari
- ✓ REQUISITI

2.1.a – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Requisiti

PER TUTTE LE IMPRESE

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta se c'è **Integrale** applicazione delle disposizioni in vigore su

- ✓ **VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- ✓ **SORVEGLIANZA SANITARIA**
- ✓ **GESTIONE DELLE EMERGENZE**

2.1.b – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI




Requisiti

PER I LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI

Integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'art. 21
TUSIC

✓ SORVEGLIANZA SANITARIA

✓ FORMAZIONE SPECIFICA



NOVITA'

Non più **FACOLTA' DI BENEFICIARE** (previsione generale del D. Lgs 81/08)

ma

OBBLIGO (dettato specifico del D.P.R. 177/11)

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

4
0

Requisiti

Ciascuna impresa deve avere personale

- ✓ **ESPERTO** (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento)



Tale esperienza (ESPERIENZA TRIENNALE SPECIFICA) deve essere **NECESSARIAMENTE** in possesso dei lavoratori che svolgono funzioni di **PREPOSTO**

- ✓ In misura **NON INFERIORE al 30%** della forza lavoro
- ✓ Assunto con contratto di **LAVORO SUBORDINATO** e a **TEMPO INDETERMINATO**




2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Requisiti



.....PRESENZA DEL 30% DELLA FORZA LAVORO...



INTERPRETAZIONE

In caso di aziende che svolgono attività di
tipologie differenti il parametro è da intendersi
riferito alla forza impiegata negli ambienti
confinati


2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Requisiti



.....*ESPERIENZA TRIENNALE SPECIFICA PER IL PREPOSTO...*



Tutti i preposti devono essere in possesso della
esperienza specifica triennale (senza alcuna
percentuale rispetto alla forza lavoro)

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Requisiti



Le attività possono altresì essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali rispetto alla tipologia subordinata e T.I. (es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.)
e/o in esecuzione di un contratto di appalto

PURCHE'


i contratti siano stati preventivamente

✓ **CERTIFICATI** (ex D.Lgs 276/03 – c.d. Legge Biagi) da appositi organi abilitati alla certificazione quali:

- ✓ *Enti Bilaterali*
- ✓ *Direzioni Territoriali del Lavoro e le Province*
- ✓ *Università pubbliche e private*

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Requisiti



Art. 2 c. 1 lett. c): *presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi che, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII capo I, del D. Lgs 276/03*



1 - Presenza di personale subordinato a T.I.



2 - Presenza di personale assunto con altre tipologie contrattuali



3 - Presenza di personale «occupato» in forza di un contratto di appalto



Purchè **i relativi contratti** siano certificati

Tipologie contrattuali e sistema di sicurezza sul lavoro: quali relazioni?

4
5



Art. 28 TUSIC: Oggetto della VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di cui all'art. 17 c. 1... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...

.....nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (mod. D. Lgs 106/09)

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



CONTRATTI DI LAVORO



✓ **CERTIFICATI** *(ai sensi del Titolo VIII del D.L.gs n. 276/03)*

Sono sottoposti all'obbligo della certificazione tutti i contratti di lavoro diversi da quello subordinato e a tempo indeterminato (contratti di tipo flessibile)

La certificazione, in tal caso dovrà riguardare anche il requisito della esperienza triennale. .

INTERPRETAZIONE

La norma, tuttavia, sembra richiedere quest'obbligo per quella quota di lavoratori appartenenti al 30% con esperienza triennale.

Pertanto la certificazione dei contratti cd. flessibili riguardanti la restante forza lavoro parrebbe essere una facoltà di cui l'impresa può avvalersi

2.2 – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Per le attività esternalizzate

Il **subappalto** deve essere

✓ **ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO**

dal datore di lavoro committente e

✓ **CERTIFICATO** *(come l'appalto)*

ai sensi del Titolo VIII Capo I del D. L.gs 276/03



QUINDI ANCHE PER LE **IMPRESE** E I **LAVORATORI AUTONOMI** CHE
LAVORANO IN '**SUBAPPALTO**' SI APPLICA INTEGRALMENTE IL D.P.R.
177/11

2.2 – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Per le attività esternalizzate in subappalto




Ove si applica il D.P.R. 177/11 oggi **E' SEMPRE RICHIESTA
ESPRESSA autorizzazione del committente**

Mentre negli **appalti privati** in generale vige il dettato dell'art. 1656 cc. Che non richiede **ESPRESSA** autorizzazione del committente in quanto come peraltro chiarito da:

Cass. 4 maggio 1982 n. 2757 . L'autorizzazione per subappaltare i lavori di un'opera non deve essere espressa ben potendo la stessa o la successiva adesione risultare anche da facta concludentia

Invece la autorizzazione **PREVENTIVA ED ESPRESSA** era ed è richiesta negli **appalti pubblici** (art. 118 D. Lgs 163/06)

Autorizzazione**C**ertificazione

2.1.d – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

5
0



Requisiti

Effettuazione della attività di **Informazione e Formazione** di

- ✓ **TUTTO IL PERSONALE**
- ✓ Compreso **IL DATORE DI LAVORO** se attivo
- ✓ **MIRATA** alla conoscenza dei fattori di rischio
- ✓ Con **VERIFICA DI APPRENDIMENTO**
- ✓ Oggetto di **AGGIORNAMENTO**



Contenuto della formazione da individuarsi con decreto entro 90 gg. dalla
entrata in vigore del DPR 177/11

Oggi in vigore: art. 36 e 37 D. Lgs 81/08 integrati dagli Accordi Stato Regioni
del 21/12/2011 in vigore dal 26/01/2012

2.1.e – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

5
1



Requisiti

Possesso e relativo addestramento all'uso di

- ✓ DPI
- ✓ STRUMENTAZIONE
- ✓ ATTREZZATURE DI LAVORO

Idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività svolta
(secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all.IV p.3 TUSIC)



2.1.f – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

5
2



Requisiti

Avvenuta effettuazione di attività di

- ✓ **ADDESTRAMENTO** per le **PROCEDURE DI SICUREZZA** di
- ✓ **TUTTO IL PERSONALE** impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento compreso
- ✓ **IL DATORE DI LAVORO**

(secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all.IV p.3 TUSIC)



2.1.g – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Requisiti

attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

✓ DURC

(ove applicabile la previsione vigente in materia)

Il DURC serve per:

- *tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali)*
- *per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA*
- *per le attestazioni SOA.*
- *applicazione di benefici contributivi*



2.1.h – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI



Requisiti

Applicazione **integrale** della parte **economica** (tabelle contrattuali) e **normativa** (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista dalla

✓ **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE**

(compreso l'eventuale versamento all'ente bilaterale)

con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS maggiormente rappresentativi



3.1 – PROCEDURE DI SICUREZZA



Per le attività esternalizzate

Tutti i lavoratori impiegati, compreso il ddl se attivo, e i lavoratori autonomi devono essere

✓ **PUNTUALMENTE E DETTAGLIATAMENTE**

informati dal datore di lavoro committente

✓ **PRIMA DELL'ACCESSO** ai luoghi ove dovrà svolgersi l'attività lavorativa,

sulle

✓ **CARATTERISTICHE DEI LUOGHI** ove devono operare e su

✓ **TUTTI I RISCHI** presenti compresi quelli derivanti da

✓ **UTILIZZI PRECEDENTI** e sulle misure di


✓ **PREVENZIONE** ed **EMERGENZA** adottate dal committente



MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

*Sottogruppo Ambienti Confinati del
Comitato 1 della Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro*

**Approvata in Commissione Consultiva Permanente
il 18/04/2012**



3.1 – PROCEDURE DI SICUREZZA



Per le attività esternalizzate

Il tempo necessario affinché tutta l'attività di informazione da parte del ddl committente si concretizzi completamente deve essere tale da assicurare che avvenga

- ✓ **l'effettivo trasferimento delle informazioni dal committente lavori a chi opera**
e in ogni caso tale tempo
- ✓ **non può essere inferiore a 1 giorno**



In concreto vale a dire che, fermo restando l'obbligo di documentare l'attività in parola, almeno: « ***se ti ho chiamato oggi non puoi iniziare oggi a lavorare!*** »



3.1 – PROCEDURE DI SICUREZZA



Per le attività esternalizzate

In pratica la norma richiede di specificare e proceduralizzare in maniera puntuale tutti i rischi da interferenza (spaziale e temporale) derivanti dalle attività date in appalto/affidamento - e quindi svolta da altri lavoratori - all'interno dell'azienda committente.



Di fatto la norma prevede già il documento destinato a contenere tali informazioni.

Si richiede in concreto alle aziende committenti di effettuare una completa e corretta elaborazione del

DUVRI



3.2 – PROCEDURE DI SICUREZZA

59



Per le attività esternalizzate

Il datore di lavoro committente individua un **PROPRIO** rappresentante

✓ **IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE** (*esperienza triennale*)

in materia di salute e sicurezza e che abbia svolto attività di

✓ **INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO** (*per le attività lavorative svolte in ambienti s.i./c.*)



Che sia a **conoscenza dei rischi** presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività
Che **vigili**, con funzioni di **indirizzo** e **coordinamento** in modo da
limitare il rischio da interferenza tra le attività svolte in appalto e quelle proprie dell'azienda committente



3.2 – PROCEDURE DI SICUREZZA

2

Per le attività esternalizzate

..Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante...

LA NORMA NON PARLA NE' DI DELEGA PREVISTA DALL'ART. 16 DEL TUSIC (individua)

NE'SPECIFICA IN QUESTO CASO CHE DEVE TRATTARSI DI PERSONALE INTERNO (rappresentante)

IN CAPO ALLO STESSO RESTA IN OGNI CASO L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E DELLA VIGILANZA


Può essere un consulente incaricato dal committente

MA

l'azienda **DEVE COMUNQUE** dimostrare di aver ottemperato all'obbligo di vigilanza

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

*Sottogruppo Ambienti Confinati del
Comitato 1 della Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro*



3.3 – PROCEDURE DI SICUREZZA



Per CHIUNQUE operi in ambienti s.i./c.

Deve essere adottata ed efficacemente attuata

✓ Durante TUTTE le fasi delle lavorazioni

una

✓ Procedura di lavoro specifica che elimini o riduca al minimo i rischi

✓ propri delle attività in ambienti confinati comprensiva della eventuale

✓ Fase di soccorso e di coordinamento con il

✓ Sistema di emergenza del SSN e dei


✓ Vigili del fuoco




Procedura che può diventare buona prassi - ex art 2 c. 1 lett. v) TUSIC - se
validata dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del TUSIC

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

*Sottogruppo Ambienti Confinati del
Comitato 1 della Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro*




Punti fondamentali per l'elaborazione delle procedure di sicurezza



Storia illustrata

INAIL

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E
VERIFICA



Qualificazione
dell'impresa

Analisi dei rischi e
procedura operativa

DLC e informazioni ai
lavoratori del DLA

Rischio sostanze
pericolose o carenza O₂

DPI

Incendio, Esplosione
attrezzature di lavoro

Procedure di emergenza
e salvataggio

Rischi da interferenza

A.R. e Procedura
operativa

Protezione
vie respiratorie

DPI cadute dall'alto

Imbragature

Piano di emergenza

Mezzi e dispositivi
di salvataggio

Gestione
dell'emergenza

Ing. Luciano Di Donato

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ALLEGATO 1-a

**MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI**

Modulo autorizzazione ingresso in ambiente confinato	Sito di	Impianto/Area		
Data	Durata prevista dei lavori			
MISURE GENERALI				
Verifica di:	Si	No	Non applicabile	Note
Presenza di “analisi di rischio ingresso in ambiente confinato”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di “procedura operativa”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di “procedura di emergenza”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta formazione degli operatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta bonifica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ESECUZIONE LAVORI				
Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare i nominativi):				
1.				
2.				
3.				
Firma del datore di lavoro committente ¹				
Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo				
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente ²				
Firma del preposto ³				
Firma dei lavoratori ⁴				
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate. In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state effettuate o no):				
	Sì	No	Non applicabile	Note
Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ALLEGATO 1-b

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI

Modulo ingresso confinato	autorizzazione in ambiente	Sito di.....	Impianto/Area.....		
Data		Durata prevista dei lavori			
MISURE GENERALI					
Verifica di:		Sì	No	Non applicabile	Note
Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di "procedura operativa"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Presenza di "procedura di emergenza"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta formazione degli operatori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Avvenuta bonifica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto isolamento/ciecatura		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ESECUZIONE LAVORI					
	<p>Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare i nominativi):</p> <p style="margin-left: 40px;">4.</p> <p style="margin-left: 40px;">5.</p> <p style="margin-left: 40px;">6.</p>				
	Firma del datore di lavoro.....				
	Firma del preposto.....				
	Firma dei lavoratori				
	<p>Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate.</p> <p>In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state effettuate o no):</p>				
		Sì	No	Non applicabile	Note
	Avvenuto isolamento/ciecatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.4 – PROCEDURE DI SICUREZZA



Per CHIUNQUE operi in ambienti s.i./c.

Il mancato rispetto delle indicazioni del DPR 177/11 determina il

✓ Venir meno della qualificazione necessaria per operare
sia

✓ Direttamente
Che

✓ Indirettamente

nel settore degli ambienti s.i./c.



OBBLIGHI DEI SOGGETTI RESPONSABILI QUALI LE SANZIONI?

Il D.P.R. 177/11 **NON PREVEDE** nel proprio dettato normativo un diretto apparato sanzionatorio.

Pertanto le violazioni derivanti dalla mancata applicazione del decreto vanno ricondotte al precetto violato sia esso riferito alla normativa in materia della sicurezza sia di regolarità dei rapporti di lavoro e dei contratti di appalto

OBBLIGHI DEI SOGGETTI RESPONSABILI QUALI LE SANZIONI?



Poiché il D.P.R. 177/11 si applica ai lavori di cui agli art. 66, 121, all. IV p. 3 dell'art. 63 del TUSIC e richiama le altre disposizioni del Testo Unico, in caso di violazione al DPR, si applicano le singole sanzioni previste alla violazione dai relativi articoli del TUSIC

(oltre alle sanzioni proprie derivanti dalla consueta applicazione del TUSIC)

A tali sanzioni è applicabile l'istituto della prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 301 del TUSIC



OBBLIGHI DEI SOGGETTI RESPONSABILI QUALI LE SANZIONI?

Ad esempio:

Violazione	D.P.R. 177/11	TUSIC	SANZIONE
Formazione e informazione	Art. 2 . C. 1. d)	Artt. 36-37	Art. 55 c.5 c) Arresto 2 – 4 mesi Amm. € 1.200 - € 5200
Elaborazione procedure	Art. 3 c.3	Art. 28 c.2 d)	Art. 55 c. 3 Amm. € 2.000 - € 4.000
Possesso di DPI, strumenti e attrezzature idonee...	Art. 2 c. 1 e)	Art. 66 Art. 121 Art. 63 - All. IV	Art. 68 c.1 a) Art. 159 c. 2 a) Art. 68 c.2

QUALI LE SANZIONI?



Nel caso di affidamento lavori, servizi e fornitura a impresa appaltatrice o a lavoratore autonomo in presenza di violazione del DPR 177/11 si applicano anche le sanzioni previste in capo al datore di lavoro committente per la violazione dell'art. 26 c.1 lett.a) del TUSIC (*Sanzione art. 55 c. 5 a) arresto da 2 a 4 mesi/ammenda da €1000 a € 4.800*)

N.B. per l'edilizia inoltre l'obbligo incombe anche sull'impresa affidataria all'art. 97 c.2 , con le relative sanzioni

E per i committenti privati (persona fisica?)

Il Regolamento nulla prevede esplicitamente riguardo agli obblighi del committente privato in quanto fa sempre riferimento al committente quale datore di lavoro → sicuramente questo è uno degli aspetti che sarà oggetto di approfondimento

QUALI LE SANZIONI ?



Il mancato rispetto del D.P.R. 177/11, in particolare per gli aspetti relativi alla

- ✓ mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- ✓ mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- ✓ mancata formazione e addestramento

ricade nelle ipotesi delle «Gravi violazioni» elencate all'Allegato I del Tusic. Si rischia di incorrere nella



**SOSPENSIONE DEI LAVORI
PER
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

QUALI LE SANZIONI ?



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - art. 14 D.Lgs. 81/2008


"**gravi e reiterate**" violazioni della disciplina della tutela della salute e della sicurezza

✓ **GRAVI** - comprese nell'all. I del TUSIC

✓ **REITERATE** – più violazioni della stessa indole commesse – dal medesimo soggetto - nell'arco di 5 anni



MEDESIMA DISPOSIZIONE
PIU' DISPOSIZIONI



CMQ APPARTENENTI
ALL'ALLEGATO I

APPARATO SANZIONATORIO

QUALI LE SANZIONI ?



In caso di accertamento dell'organo di vigilanza oltre alle sanzioni del TUSIC qualora vengano utilizzati rapporti di lavoro para-subordinato non certificati si corre il rischio di **riqualificazione** dei rapporti di lavoro para-subordinato/autonomi

APPARATO SANZIONATORIO

IN ASSENZA DI NORMA SPECIFICA DEL TUSIC

Possibilità per l'impresa di essere oggetto di DISPOSIZIONE da parte dell'Organo di Vigilanza per tutti quegli aspetti comunque sanciti dal D.P.R. 177 e che non trovano altrimenti riscontro nell'apparato sanzionatorio di altre norme di riferimento

DISPOSIZIONE -> emanata ai sensi dell'art. 302 TUSIC il cui mancato rispetto diventa sanzionabile.

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPLATO

Negli **APPALTI PUBBLICI** la autorizzazione al subappalto è disciplinata dall'art. 118 del D. Lgs 163/06.

In caso di mancata autorizzazione è previsto:

- per l'appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell'importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell'importo delle opere assunte in appalto;
 - per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell'importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.
- (art. 21 Legge 646/82 – Disposizioni in materia di contrasto fenomeni mafiosi)*

IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPLATO

Negli **APPALTI PRIVATI**, il D.P.R. 177/11 pur prevedendo l'obbligo della autorizzazione espressa non prevede sanzione diretta.

Pertanto tale inosservanza comporta la violazione dell'art. 1656 cc. :

(art. 1656 cc. L' appaltatore non può dare in subappalto l' esecuzione dell' opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.)

Le conseguenze, per l'appaltatore, sul piano civilistico del subappalto senza preventiva autorizzazione si sostanziano, nella possibile richiesta da parte del committente del risarcimento del danno, compreso al diritto di ottenere la rimozione, in tutto o in parte delle opere eseguite dal subcontraente. Inoltre, può essere richiesta la risoluzione del contratto di appalto.

Inoltre essendo l'autorizzazione uno dei requisiti di qualificazione delle imprese richieste da DPR 177/11 la sua assenza comporta la mancanza di uno dei requisiti per poter operare in appalto

(Violazione dell'art. 26 Del D. L.gs 81/08)

Regulatory Pyramid

Ayres Braithwaite



GRAZIE
DELLA VOSTRA
ATTENZIONE